



UNIONE EUROPEA



REGIONE MOLISE



**REPUBBLICA
ITALIANA**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE

FEASR 2014 – 2020

(Regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013)

MISURA 21 – SOTTOMISURA 21.1

***SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI
PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19***

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 21.1.1 SOSTEGNO PER AZIENDE ZOOTECHNICHE

***BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE LE NORME PROCEDURALI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI***



SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 1 - FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	7
ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	8
ART.3 - MODALITÀ OPERATIVE.....	8
ART. 4 - BENEFICIARI	9
ART. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	9
ART. 6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
ART. 7 AIUTI DI STATO E CUMULABILITÀ.....	10
ART.8 TIPO DI SOSTEGNO	10
ART. 9 COSTI AMMISSIBILI E CRITERI DI SELEZIONE	10
ART. 10 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO.....	11
ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	12
ART. 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	12
ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	13
ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO.....	13
ART. 15 CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI.....	13
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
ART. 17 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO.....	14



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 39 ter;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.



- 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)
 - LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16);
 - Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successivi emendamenti;
 - LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020);
 - Legge 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);
 - Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;



- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato da ultimo con decisione C(2020) 3997 final del 10/06/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, Versione 9, ricevuto formalmente dalla Commissione europea in data 3 novembre 2020 ufficialmente registrato nel sistema di informazione SFC2014;

DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale, alle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) ed alla normativa in materia di aiuti di Stato valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate.

BANDO DEMATERIALIZZATO SU PORTALE SIAN: avviso pubblico che prevede la compilazione delle domande di sostegno e pagamento tramite il portale SIAN e il contestuale caricamento della documentazione prevista dal bando, in formato elettronico (zip/rar/pdf), utilizzando le funzionalità disponibili nel portale stesso; i documenti, quindi, devono essere caricati on line nella sezione Documentazione allegata senza alcun invio alla Regione Molise a mezzo PEC.

La trasmissione (il rilascio) della domanda sul sistema SIAN è subordinata alla sottoscrizione digitale della stessa sia da parte del beneficiario, sia del soggetto (CAA o libero professionista) abilitato e incaricato alla compilazione.

Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di concessione del sostegno previsto nella pertinente scheda di Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento. Va presentata nei termini e con le modalità previsti dagli articoli n. 4, 5 e n. 11, utilizzando le procedure informatizzate disponibili nel portale SIAN.



DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario che ha ricevuto il nulla osta di concessione degli aiuti per ottenere il pagamento/liquidazione dell'aiuto concesso.

FASCICOLO AZIENDALE: per poter accedere agli aiuti il richiedente deve essere censito, con un proprio fascicolo aziendale, nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN costituita ai sensi del DPR 503/1999. Le informazioni contenute nella banca dati SIAN per ciascun soggetto richiedente, pubblico o privato, inserite ed aggiornate a cura del richiedente, secondo le modalità e regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA, sono utilizzate per le procedure istruttorie, le verifiche e controlli relativi. È responsabilità del richiedente aggiornare, tramite il Centro di Assistenza Amministrativa di sua fiducia ovvero il professionista delegato, il fascicolo aziendale. In caso di incongruenza e/o discordanze con quanto in domanda, farà fede il dato che risulta nel fascicolo aggiornato. Le informazioni contenute nel fascicolo costituiscono l'unica fonte sulla base della quale procedere all'istruttoria. Le procedure informatiche di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento scaricano automaticamente le informazioni dal fascicolo aziendale SIAN: conseguentemente, l'assenza di fascicolo SIAN, in qualsiasi fase del procedimento, comporta l'esclusione della domanda. La validazione ed il controllo delle informazioni contenute nel fascicolo è responsabilità dell'Organismo Pagatore e del Coordinamento che, tramite la validazione, garantiscono la correttezza delle informazioni contenute e la corrispondenza tra quanto dichiarato a fascicolo e quanto riportato nella documentazione a supporto, anche per il tramite di appositi controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC.

FASCICOLO DI DOMANDA: è costituito da tutta la documentazione a supporto della domanda non contenuta nel fascicolo aziendale. L'amministrazione può, in qualsiasi fase del procedimento, richiedere la visione degli originali al fine di controllare la loro corrispondenza con i documenti caricati in fase di compilazione delle domande.

AGRICOLTORE IN ATTIVITA': Sono da considerarsi "agricoltori in attività" (di cui all'articolo 9 del regolamento 1307/2013) le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano **uno dei seguenti requisiti:**

- ❖ **iscrizione all'INPS** come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;



- ❖ **possesso della partita IVA attiva in campo agricolo** e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta (50%) per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

Inoltre, come precisato all'articolo 1, comma 2, del DM 26 febbraio 2015, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle seguenti condizioni (Deroghe), così come previste nei paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4. della Circolare AGEA n. 140 del 20 marzo 2015 (Prot. N. ACIU.2015.140):

1. (par. 2.4.2) Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente;
2. (par. 2.4.3) Attività agricole non insignificanti;
3. (par. 2.4.4) Attività principale o oggetto sociale consistente nell'esercizio di un'attività agricola

La verifica della qualifica di "agricoltore in attività" è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

BDN: La Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale



ARTICOLO 1 - FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Con il presente avviso pubblico, la Regione Molise disciplina l'attuazione relativa agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19".

L'intervento di sostegno è rivolto alle aziende agricole che esercitano attività zootecniche nei settori bovini, bufalini e ovicaprini, intendendo dare risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno allevamenti.

L'intervento si colloca nel contesto del Reg. UE 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo "Misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19" - articolo 39 ter.

Il sostegno previsto dalla Misura 21 è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria "una tantum", differenziata in relazione alla dimensione dell'allevamento. È mirato alla Focus Area 2A "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Si ritiene che, indipendentemente dalle diverse configurazioni delle attività aziendali dei beneficiari, l'ammontare del sostegno sia, in termini assoluti, di modesta entità. L'applicazione dell'importo massimo previsto dalla misura rappresenta una compensazione parziale della perdita sofferta dai beneficiari nel corso della pandemia che ha costretto, conseguentemente all'emanazione delle normative a livello nazionale e regionale, alla chiusura delle attività per circa tre mesi, indipendentemente dalla capacità economica dei singoli beneficiari.

La modulazione del contributo riflette la maggior difficoltà subita dalle aziende in riferimento alle condizioni di lavoro che hanno dovuto garantire nei propri allevamenti.



ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della versione 9 del PSR 2014/2020 della Regione Molise, inviato in data 3 novembre 2020.

La Commissione europea ha confermato di aver ricevuto e di aver ufficialmente registrato nel sistema di informazione SFC2014, la Versione 9 del PSR della Regione Molise che introduce la misura 21, precisando che *la stessa conferma di avvenuto ricevimento dei documenti non può considerarsi in alcun modo un impegno ad approvare o accettare alcunché.*

La Regione Molise quindi, in relazione a quanto condiviso e/o indicato dalla Commissione Europea, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno. Questo al fine di garantire la salvaguardia degli interessi comunitari, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, **sono consapevoli e accettano**, con la sottoscrizione della domanda stessa, nella quale viene fatta espressa menzione, le seguenti clausole:

- a) di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno **non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante** nei confronti della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla misura in mancanza del quale l'amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso;
- b) di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, **l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme** è in capo al richiedente e che le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione.

ART.3 - MODALITÀ OPERATIVE

In relazione alla natura dematerializzata del bando si precisa che, preventivamente al rilascio della domanda, è necessario che l'impresa richieda



ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.

Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema. Per il dettaglio delle procedure da seguire si rinvia ai successivi articoli dedicati alle domande di sostegno e pagamento.

ART. 4 - BENEFICIARI

Possono beneficiare del presente bando pubblico **le aziende agricole zootecniche che allevano bovini, bufalini e ovicaprini con oltre 6 UBA.**

Per beneficiare del sostegno le aziende agricole devono risultare:

- iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) della regione Molise
- iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale regolarmente validato, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. n. 503/99 e del D.lgs. n. 99/2004;
- iscritte all'anagrafe zootecnica della BDN con codice di stalla attivo nella regione Molise;
- che non siano imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

ART. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini della concessione del sostegno le imprese richiedenti di cui all'articolo 4 devono:

- essere considerate agricoltori attivi alla data del 15 maggio 2020;
- avere un codice di stalla attivo nella regione Molise;



- avere una presenza di capi, dei settori ammessi, iscritti alla BDN al 15 maggio 2020 pari ad **almeno 6 UBA**, come dettagliato al successivo articolo 10.

ART. 6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 7 AIUTI DI STATO E CUMULABILITÀ

La Misura 21 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19" è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato. Il regime di aiuto è stato registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

In relazione all'entità del sostegno, ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 100.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

ART.8 TIPO DI SOSTEGNO

Il sostegno è concesso in forma di aiuto ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle imprese agricole beneficiarie.

ART. 9 COSTI AMMISSIBILI E CRITERI DI SELEZIONE

Non è previsto il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire un aiuto alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19 e che tali effetti interessano l'intero comparto



zootecnico dei settori bovini, bufalini e ovicaprini, **non sono stati fissati criteri di selezione.**

ART. 10 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il presente Avviso pubblico prevede una dotazione finanziaria di **€4.000.000,00**. Tale dotazione è ripartita tra i due settori sotto richiamati nella seguente modalità:

- 1. Settore bovino e bufalino latte e carne: € 3.000.000,00**
- 2. Settore ovicaprino: € 1.000.000,00.**

Eventuali economie sulla dotazione di un settore possono essere utilizzate per coprire maggiori richieste riscontrate nell'altro settore.

L'importo del sostegno pubblico erogabile, una tantum, per ogni impresa agricola, è modulato in base alla tipologia di dimensione aziendale:

1. Settore bovino e bufalino latte e carne:
 - aziende piccole (dimensione 6 UBA – 19 UBA): 2.500 euro;
 - aziende Medio piccole (dimensione 20 UBA – 99 UBA): 3.000 euro
 - aziende Medio-Grandi (dimensione 100-499 UBA): 5.000 euro
 - Aziende Grandi (dimensione oltre 499 UBA): 7.000 euro
2. Settore ovicaprino:
 - aziende piccole (dimensione 6 UBA – 17 UBA): 2.000 euro
 - aziende Medio Piccole (dimensione 18 UBA – 50 UBA): 3.000 euro
 - aziende Medio Grandi (dimensione 51 UBA – 84 UBA): 4.500 euro
 - aziende Grandi (dimensione maggiori di 84 UBA): 6.000 euro

Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, per esempio, nel caso di aziende miste si applicano esclusivamente gli importi ricadenti nella dimensione del settore prevalente.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente l'aiuto in rapporto all'entità delle risorse disponibili, **fatte salve eventuali futuri modifiche regolamentari che permettano di aumentare la dotazione finanziaria della Misura ed il periodo di approvazione/erogazione dell'aiuto.**



ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata sul sistema SIAN entro il termine del **7 dicembre 2020**.

La domanda di sostegno deve essere compilata utilizzando la procedura telematica disponibile nel portale SIAN, secondo le modalità operative indicate al precedente articolo 3 del presente bando.

La trasmissione della domanda e dei relativi allegati deve avvenire esclusivamente in formato digitale ("Bando dematerializzato"),

Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

Le domande presentate in difformità da quanto previsto nel presente articolo saranno ritenute irricevibili.

ART. 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L'esame istruttorio cui verranno sottoposte le domande si articolerà in quattro fasi:

- a) **ricevibilità**: questa fase è diretta ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata. L'istruttoria sulla ricevibilità sarà effettuata dal personale individuato dal responsabile di misura. Le domande pervenute in difformità da quanto previsto al precedente articolo 11 saranno dichiarate irricevibili. Nel caso in cui la fase si concluda con esito negativo (irricevibilità) si provvederà a darne comunicazione all'interessato;
- b) **ammissibilità**:
 - verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando;
 - espletamento dei controlli previsti in materia di Aiuti di Stato e acquisizione dei dati da inserire nell'atto di concessione;
- c) formazione e **approvazione** dell'elenco degli aventi diritto all'aiuto e dell'eventuale declaratoria di inammissibilità entro il 31 dicembre 2020;
- d) **pubblicazione** sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul canale bandi del sito istituzionale degli elenchi cui al precedente punto e dei



relativi atti di approvazione.

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Una volta ricevuta la concessione di ammissibilità della domanda di sostegno, con indicato l'importo del sostegno concesso, il beneficiario può presentare la domanda di pagamento sul sistema SIAN in modalità "dematerializzata", secondo le procedure previste dal sistema stesso.

Le domande di pagamento devono essere presentate sul SIAN entro l'**1 marzo 2021**, pena la revoca dell'aiuto concesso.

ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Le domande di pagamento presentate entro il termine di cui all'art. 13 sono liquidate dall'organismo pagatore AGEA previa verifica da parte dell'ufficio istruttore regionale dell'assenza di doppio finanziamento, nonché della verifica dei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 100.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto non previste nel presente bando, si rinvia allo specifico documento "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 2014-2020, approvato con Determinazione del Direttore di Area n. 135 del 15-12-2015, con il quale sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di aiuto.

ART. 15 CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni emanate con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10-11-2017 avente per oggetto: "PSR-MOLISE 2014/2020. *Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o*



trasversali da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali", a cui si rimanda per le violazioni di carattere generale.

In ogni caso si dà luogo alla revoca del contributo assentito in presenza di violazioni di impegni essenziali. Si configurano come violazioni degli impegni essenziali che comportano l'esclusione dall'aiuto:

- falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari eventualmente incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti per la partecipazione al presente avviso, saranno raccolti e trattati ai fini del relativo procedimento istruttorio secondo le modalità e per le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679.

ART. 17 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 incarica, per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura, il Dirigente del "*Servizio economia del territorio, attività integrative infrastrutture rurali e servizi alle imprese*" Responsabile di misura che provvederà ad individuare il Responsabile del procedimento.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail adgpsr@regione.molise.it entro e non oltre il **30 novembre 2020** con risposta attesa entro il **4 dicembre 2020**.

Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della Pubblica Amministrazione non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla quella scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.